

# SALUTE e PREVENZIONE



**U.N.P.I.S.I.**

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia  
[www.unpisi.it](http://www.unpisi.it)

**VIGILANZA IGIENICO SANITARIA**

igiene • sicurezza • controllo

anno 2005

**n.16**

## L'addio dell'UNPISI a un grande Pontefice

*L'Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario d'Italia, partecipa al profondo sentimento di perdita che accomuna il mondo per la morte del Santo Padre Giovanni Paolo II, spentosi il 2 aprile, alle ore 21.37, in Vaticano.*

*L'universalità dei valori morali e spirituali che Egli ha affermato e testimoniato costituiscono un patrimonio inesauribile di insegnamento per credenti e non credenti, al quale i Tecnici della Prevenzione sono consapevoli di poter attingere per orientare il loro lavoro quotidiano.*

### In primo piano

Formato ridotto per sito [www.unpisi.it](http://www.unpisi.it) - Formato ridotto per sito [www.unpisi.it](http://www.unpisi.it) - Formato ridotto per sito [www.unpisi.it](http://www.unpisi.it)

## IN PRIMO PIANO

### Il Mobbing

sanzionato con la trattenuta della retribuzione costruito dal Preside senza portare unoposti in essere da una o più persone di due giorni. Pur avendo inviato il telegram-straccio di prova documentale o di altro tipo nell'ambiente di lavoro, pubblico o privato, ma prima dell'inizio delle lezioni -come cer-ma fondandolo solo sulle proprie considerazioni nei confronti di altri lavoratori, sopraordinati o sottordinati-, l'insegnante è ritenuto e valutazioni volte anche a diffamare o sott'ordinati, e che hanno per og-colpevole perché il telegramma è stato con-l'insegnante. Al contrario, per ogni contestazione o per effetto un degrado delle con-segnato dall'Ufficio postale al dirigente scoziona il docente ha portato documentazioni di lavoro suscettibili di ledere il l'astico alle 11.30! Il clima è a tal punto difficile e discolorpa. Il gioco è scoperto: al punto in cui i diritti e la dignità della persona, di alterare che il docente presenta domanda di trasfe-è giunta la situazione -e di chi è la sua salute fisica o mentale o di com-rimento. Ma la situazione non cambia nem- responsabili di averla sospinta così oltrepromettere il suo avvenire professionale".

meno nella nuova Scuola e con un altro ogni decenza?- rendere giustizia *Gli atti del mobbing sono individuati nelle* dirigente. Tutto bene nei primi 5 mesi: all'insegnante significa accusare alcuni diri-pressioni o molestie psicologiche, nelle l'insegnante, che è anche giornalista profes- genti di aver perseguitato un proprio dipen-calunnie sistematiche, nei maltrattamenti Giornale d'Istituto, compito che egli esegue il docente. Registrosioni dimostrano che o atteggiamenti miranti a intimidire ingiu-puntualmente e con la competenza e alcuni colleghi del docente conoscono istamente o avviliti anche in forma velata creatività che gli derivano dall'esperienza, numerosi episodi di maltrattamento, ma pere indiretta, nelle critiche immotivate e Di colpo, e dopo aver autorizzato l'insegnante timore di ritorsioni si sono rifiutati di dichiarare atteggiamenti ostili, nella delegittimazione a continuare nel progetto, il dirigente ne tale conoscenza dei fatti.

decreta la fine senza alcuna spiegazione. Nella prima udienza il Magistrato del Lavoro vata marginalizzazione dall'attività lavo- La richiesta da parte del docente di cono- ha chiesto all'insegnante: "Secondo lei per- rativa ovvero nello svuotamento delle scere i motivi della decisione ottiene prima che il dirigente si è comportato così contro mansioni, nell'attribuzione di compiti esor- bitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavo- Di colpo, e dopo aver autorizzato l'insegnante timore di ritorsioni si sono rifiutati di dichiarare atteggiamenti ostili, nella delegittimazione dell'immagine, nell'esclusione o immoti- vata marginalizzazione dall'attività lavo- rativa ovvero nello svuotamento delle mansioni, nell'attribuzione di compiti esor- bitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavo- ratore, nell'attribuzione di compiti dequa- lificanti in relazione al profilo professionale aposseduto, nell'impedimento sistematico e immotivato all'accesso a notizie e infor- mazioni inerenti l'ordinaria attività di lavo- ro, nella marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto a iniziative forma- tive, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, nell'esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; negli atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione.

Oggi l'insegnante è costretto in malattia a causa della angherie subite, e spera che la Magistratura ristabilisca la verità e facciamo giustizia. Ognuno ha detto che il povero docente quell'anno ha svolto più di 40 ore di supplenza e che mai prima di quell'incredibile episodio gli è stata contestata una mancata supplenza. 2) Il docente viene sanzionato per aver preannunciato 4 volte il fenomeno del mobbing nel n. 14, del 2004. in un anno altrettanti ritardi di ingresso a Scuola -ritardi contenuti in 4-5 minuti, comenarlo alla luce del disegno di legge sul lo stesso dirigente ha confermato- dovuti amobbing giunto in Senato, presentato l'11 interruzione del traffico stradale durante il febbraio nel convegno "Il mobbing oggi, percorso di 10 chilometri dalla propria abita-dalla riflessione alla legge", e di un'intenzione alla Scuola, a causa di incidenti occorsi ressanante contributo che di seguito pubbli-amo.

**Il Mobbing**  
Firmato dal Sen. Luciano Magalbo, il DL non solo il ritardo ma di averlo annunciato introduce nel nostro Ordine il reato 3) al docente viene contestato il mancato di mobbing, unificando i testi fin ad oggi rispetto di due articoli del DPR 1957 e cioè depositati in Parlamento. Fino a 4 anni di non aver "collaborato" con il dirigente carcere per chi è giudicato responsabile quando l'insegnante ha fatto notare al diri-del nuovo reato, annullamento degli atti gente, tramite documentazione protocollata, assunti contro il dipendente e risarcimen- di aver sempre mostrato volontà di collabo-to: questi i punti qualificanti del disegno razione, e che i due articoli del DPR erano di legge. L'aspetto, forse, più interessante stati abrogati dal Contratto Collettivo Nazio-è la previsione dell'inversione dell'onere nale della Scuola, il Preside lo sanziona della prova: dovrà essere insomma il re-presentandogli una nuova contestazione, il sponsabile del mobbing a dimostrare la "mancato rispetto verso il superiore". Alla propria innocenza.

richiesta scritta del docente di conoscere in Italia i casi di mobbing sono stimati in quando egli sarebbe incorso in tale inosser-almeno 750.000 ma è pressoché certo vanza, il dirigente oppone il silenzio. Resta che siano il doppio. Troppi in tutto il Paese però la sanzione. 4) Il Preside chiede per non predisporre una tutela legislativa l'intervento di un ispettore che nella sua delle vittime di questo odioso reato colpe-relazione omette di rendere note le contro- vole di tanta parte delle sindromi depres- deduzioni, accompagnate da documentazio- sive, delle crisi di panico e di altre pato- ne protocollata, presentate dal docente a logie che colpiscono sempre più di frequente i lavoratori. Senza contare le propria discolpa dalle accuse incredibili che gli venivano formulate. 5) Il docente chiede ripercussioni negative sulla spesa assi- l'intervento di un altro ispettore che nella stenziale a carico della struttura sanitaria sua relazione, pur ammettendo alcune ra- gioni del docente -quelle relative alla sup- plenza- non elimina la sanzione di cui il presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti discriminatori o ves- satori protratti nel tempo, caratterizzati ispettore avalla il teorema di colpevolezza dalla violenza o persecuzione psicologica,

## IN PRIMO PIANO

### Il Mobbing

### "Mobbing e ipotesi di riferimen- to giuridico"

Ciò che in questa sede si intende proporre sono alcune ipotesi di lavoro utilizzabili ai fini di una funzionale e organica elaborazione di proposte legislative in materia di Mobbing. Vista la volontà emersa in più occasioni al livello regionale di mettere a punto delle normative intese a promuovere la sicurezza e tutela del lavoro, con particolare riferimento al fenomeno conosciuto come Mobbing, si ritiene opportuno evidenziare alcuni passaggi fondamentali. Il primo aspetto da considerare è quello di evitare interferenze con gli ambiti normativi di competenza esclusivamente statale per non incorrere in possibili censure del lavoro nonchè tutela della salute e di rilievi di incostituzionalità (sentenza 359/2003 Corte Costituzionale). D'altro canto che in ordine a diritti soggettivi costituzional- va necessariamente osservato che l'argomento oggetto di studio è senz'altro suscettibile di influenzare indirettamente, ma tuttavia in misura notevole, l'ambito tutela della salute in quanto oggetto di legi- stiazione concorrente e tale pertanto da giu- possano anche la competenza normativa delle Regioni ex art. 117 comma 3° Costitu- zione. Per questa ragione si è voluto evitare di fornire una definizione generale e organica di Mobbing, come tale oggetto di possibile determinazione quale principio fondamentale dello Stato e dunque, nell'ambito della sizione concorrente Stato-Regioni, riservate ai vari fenomeni antiggiuridici (intesi come 117 comma 3° Costituzione. Pertanto un percorso e delle strutture di ausilio e sostegni servati alla legislazione Statale- nel contesto per contribuire ad un'adeguata tutela del lavoratore/trice dal fenomeno Mobbing utilizzando all'uopo la visione d'insieme evincibile dalle norme e principi di legislazione positiva già esistenti nei vari ambiti civile, penale, giuslavoristico e amministrativo, di emanazione Statale.

Nel contesto attuale di vacatio legis per ciò il tempo per la persona vittima del Mobbing che attiene la determinazione dei principi fondamentali della materia (di esclusiva competenza dello Stato), le Regioni, muo- vendosi nell'ambito delle proprie competen- ze e quindi anche di tutela della salute, più che commentare, svolgere una prima do- rebbero mettere a punto una normativa messa a fuoco degli articoli presenti nella nostra codificazione civile e penale e, last non morali e psicologici nei luoghi di lavoro inale. La nostra Costituzione tutela sia quanto talvolta suscettibili di generare un'individuo in quanto tale, sia in tutti i suoi rapporti e malattia (disfunzione essenziale in evoluzione- aspetti esistenziali nella società, da quello e/o eventuali danni permanenti alla per- di cittadino a quello di lavoratore (cfr. art. 2-3-4-32-35-36-41-42). In tal senso potendo studio ha inteso pertanto seguire è stato costituito una base da cui prendere le mosse del settore. L'azione preliminare, quello di un assoluto rispetto e osservanza di una successiva individuazione e monitoraggio della Regione, delle limitazioni poste dalle norme costituzionali aventi valenza mobbizzante nell'ambito di demente a facilitare e agevolare la succes- comunque di pertinenza dello Stato, in un sistema interregionale di gruppo, estra- sione un'ottica di non interferenza con le preroga- polando dette fattispecie attraverso un esame di dettaglio e di specifiche norme civili equi- Si è inteso procedere effettuando in prima segnatamente penali. Si è osservato che e senza la pretesa di essere in questa sede battuta un monitoraggio, il più ampio ed

estensivo possibile, e senz'altro ulterio- mente preferibile, dell'insieme delle varie normative esistenti sottolineando le possibili identificati comportamenti o azioni potenzial- mente riconducibili a situazioni aventi un'anzianità dell'azione mobbizzante da o più o meno riscontrabile valenza mobbizz- zante, la Regione può proficuamente porsi sto o comunque prevedibile, si possono divenire una parte attiva nell'opera di supporto e consulenza preliminare, con ciò agevolando la successiva azione di conte- agevolando la successiva azione di conte- nimento e repressione dei fenomeni mob- bizzanti da parte dei preposti organi dello Stato. Abbiamo così identificato i punti su cui la Regione non può e non deve dero- gare nell'ambito delle proprie prerogative normative di competenza esclusivamente statale per non incorrere in possibili censure ordine alle materie della sicurezza e tutela del lavoro nonchè tutela della salute e di rilievi di incostituzionalità (sentenza 359/2003 Corte Costituzionale). D'altro canto che in ordine a diritti soggettivi costituzional- un'utile intelaatura tesa a facilitare mente garantiti in capo ai lavoratori/trici quest'ambito la Regione può e deve farsi suscettibile di influenzare indirettamente, dun- que parte diligente e attiva in un'azione dell'eventuale indennizzo dei danni subiti complementare di promozione e difesa di ma tuttavia in misura notevole, l'ambito della salute in quanto oggetto di legi- tali diritti, in specie laddove situazioni com- portamentali negative nell'ambito lavorativo Regione può utilmente assumere, ottimiz- stificare anche la competenza normativa possano di fatto determinarne una lesione dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- nonchè delle disparità sul piano come i Servizi di Medicina del Lavoro delle zione. Per questa ragione si è voluto evitare dell'uguaglianza fra cittadini di entrambi iASL, e interagire anche con strutture statali di fornire una definizione generale e organica sessi (tutela delle pari opportunità). In talquali l'Ispektorato del Lavoro e l'INAIL; affi- di Mobbing, come tale oggetto di possibile senso alla Regione spetta il compito di pre- dandosi poi alla Magistratura ordinaria e determinazione quale principio fondamentale disporre gli Istituti e le misure di controllo quindi al naturale iter processuale il giudizio dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- monitoraggio che facilitino l'identificazione di meriti nei singoli casi. La Regione potreb- blazione concorrente Stato-Regioni, riservate ai vari fenomeni antiggiuridici (intesi come 117 comma 3° Costituzione. Pertanto un percorso e delle strutture di ausilio e sostegni servati alla legislazione Statale- nel contesto per contribuire ad un'adeguata tutela del lavoratore/trice dal fenomeno Mobbing utilizzando all'uopo la visione d'insieme evincibile dalle norme e principi di legislazione positiva già esistenti nei vari ambiti civile, penale, giuslavoristico e amministrativo, di emanazione Statale.

compiutamente i propri diritti ma talvolta non ne ha nemmeno una vaga consapevolezza. Molti comportamenti rientranti nelle dinami- che del mobbing possono peraltro trovare configurazione in diversi articoli del codice penale. Ad esempio, nel caso di dimostrata mancanza di solidarietà e di ostilità, il mobbizzante o comunque prevedibile, si possono divenire una parte attiva nell'opera di supporto e consulenza preliminare, con ciò agevolando la successiva azione di conte- nimento e repressione dei fenomeni mob- bizzanti da parte dei preposti organi dello Stato. Abbiamo così identificato i punti su cui la Regione non può e non deve dero- gare nell'ambito delle proprie prerogative normative di competenza esclusivamente statale per non incorrere in possibili censure ordine alle materie della sicurezza e tutela della salute e di rilievi di incostituzionalità (sentenza 359/2003 Corte Costituzionale). D'altro canto che in ordine a diritti soggettivi costituzional- un'utile intelaatura tesa a facilitare mente garantiti in capo ai lavoratori/trici quest'ambito la Regione può e deve farsi suscettibile di influenzare indirettamente, dun- que parte diligente e attiva in un'azione dell'eventuale indennizzo dei danni subiti complementare di promozione e difesa di ma tuttavia in misura notevole, l'ambito della salute in quanto oggetto di legi- tali diritti, in specie laddove situazioni com- portamentali negative nell'ambito lavorativo Regione può utilmente assumere, ottimiz- stificare anche la competenza normativa possano di fatto determinarne una lesione dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- nonchè delle disparità sul piano come i Servizi di Medicina del Lavoro delle zione. Per questa ragione si è voluto evitare dell'uguaglianza fra cittadini di entrambi iASL, e interagire anche con strutture statali di fornire una definizione generale e organica sessi (tutela delle pari opportunità). In talquali l'Ispektorato del Lavoro e l'INAIL; affi- di Mobbing, come tale oggetto di possibile senso alla Regione spetta il compito di pre- dandosi poi alla Magistratura ordinaria e determinazione quale principio fondamentale disporre gli Istituti e le misure di controllo quindi al naturale iter processuale il giudizio dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- monitoraggio che facilitino l'identificazione di meriti nei singoli casi. La Regione potreb- blazione concorrente Stato-Regioni, riservate ai vari fenomeni antiggiuridici (intesi come 117 comma 3° Costituzione. Pertanto un percorso e delle strutture di ausilio e sostegni servati alla legislazione Statale- nel contesto per contribuire ad un'adeguata tutela del lavoratore/trice dal fenomeno Mobbing utilizzando all'uopo la visione d'insieme evincibile dalle norme e principi di legislazione positiva già esistenti nei vari ambiti civile, penale, giuslavoristico e amministrativo, di emanazione Statale.

Quest'ultimo mediante centri di consulenza e discriminazioni da parte sia del datore die di indirizzo per i soggetti vittime di fenomeni lavoro che degli stessi colleghi, sono moltori- più frequenti di quanto non appaia. Le modalità che vengono adottate dai mobbers sono varie e subdole, tali da sottoporre il lavoratore alle più umilianti e talvolta persindu- debilitanti pressioni. Questo comporta Con il presente intervento si è inteso pertanto' ufficio oppure su querela di parte (a secon- do di come metterebbe a punto una normativa messa a fuoco degli articoli presenti nella nostra codificazione civile e penale e, last non morali e psicologici nei luoghi di lavoro inale. La nostra Costituzione tutela sia quanto talvolta suscettibili di generare un'individuo in quanto tale, sia in tutti i suoi rapporti e malattia (disfunzione essenziale in evoluzione- aspetti esistenziali nella società, da quello e/o eventuali danni permanenti alla per- di cittadino a quello di lavoratore (cfr. art. 2-3-4-32-35-36-41-42). In tal senso potendo studio ha inteso pertanto seguire è stato costituito una base da cui prendere le mosse del settore. L'azione preliminare, quello di un assoluto rispetto e osservanza di una successiva individuazione e monitoraggio della Regione, delle limitazioni poste dalle norme costituzionali aventi valenza mobbizzante nell'ambito di demente a facilitare e agevolare la succes- comunque di pertinenza dello Stato, in un sistema interregionale di gruppo, estra- sione un'ottica di non interferenza con le preroga- polando dette fattispecie attraverso un esame di dettaglio e di specifiche norme civili equi- Si è inteso procedere effettuando in prima segnatamente penali. Si è osservato che e senza la pretesa di essere in questa sede battuta un monitoraggio, il più ampio ed

estensivo possibile, e senz'altro ulterio- mente preferibile, dell'insieme delle varie normative esistenti sottolineando le possibili identificati comportamenti o azioni potenzial- mente riconducibili a situazioni aventi un'anzianità dell'azione mobbizzante da o più o meno riscontrabile valenza mobbizz- zante, la Regione può proficuamente porsi sto o comunque prevedibile, si possono divenire una parte attiva nell'opera di supporto e consulenza preliminare, con ciò agevolando la successiva azione di conte- nimento e repressione dei fenomeni mob- bizzanti da parte dei preposti organi dello Stato. Abbiamo così identificato i punti su cui la Regione non può e non deve dero- gare nell'ambito delle proprie prerogative normative di competenza esclusivamente statale per non incorrere in possibili censure ordine alle materie della sicurezza e tutela della salute e di rilievi di incostituzionalità (sentenza 359/2003 Corte Costituzionale). D'altro canto che in ordine a diritti soggettivi costituzional- un'utile intelaatura tesa a facilitare mente garantiti in capo ai lavoratori/trici quest'ambito la Regione può e deve farsi suscettibile di influenzare indirettamente, dun- que parte diligente e attiva in un'azione dell'eventuale indennizzo dei danni subiti complementare di promozione e difesa di ma tuttavia in misura notevole, l'ambito della salute in quanto oggetto di legi- tali diritti, in specie laddove situazioni com- portamentali negative nell'ambito lavorativo Regione può utilmente assumere, ottimiz- stificare anche la competenza normativa possano di fatto determinarne una lesione dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- nonchè delle disparità sul piano come i Servizi di Medicina del Lavoro delle zione. Per questa ragione si è voluto evitare dell'uguaglianza fra cittadini di entrambi iASL, e interagire anche con strutture statali di fornire una definizione generale e organica sessi (tutela delle pari opportunità). In talquali l'Ispektorato del Lavoro e l'INAIL; affi- di Mobbing, come tale oggetto di possibile senso alla Regione spetta il compito di pre- dandosi poi alla Magistratura ordinaria e determinazione quale principio fondamentale disporre gli Istituti e le misure di controllo quindi al naturale iter processuale il giudizio dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- monitoraggio che facilitino l'identificazione di meriti nei singoli casi. La Regione potreb- blazione concorrente Stato-Regioni, riservate ai vari fenomeni antiggiuridici (intesi come 117 comma 3° Costituzione. Pertanto un percorso e delle strutture di ausilio e sostegni servati alla legislazione Statale- nel contesto per contribuire ad un'adeguata tutela del lavoratore/trice dal fenomeno Mobbing utilizzando all'uopo la visione d'insieme evincibile dalle norme e principi di legislazione positiva già esistenti nei vari ambiti civile, penale, giuslavoristico e amministrativo, di emanazione Statale.

Nel contesto attuale di vacatio legis per ciò il tempo per la persona vittima del Mobbing che attiene la determinazione dei principi un abbassamento del livello di resistenza via via identificati. Rimanendo invece la fondamentali della materia (di esclusiva competenza dello Stato), le Regioni, muo- vendosi nell'ambito delle proprie competen- ze e quindi anche di tutela della salute, più che commentare, svolgere una prima do- rebbero mettere a punto una normativa messa a fuoco degli articoli presenti nella nostra codificazione civile e penale e, last non morali e psicologici nei luoghi di lavoro inale. La nostra Costituzione tutela sia quanto talvolta suscettibili di generare un'individuo in quanto tale, sia in tutti i suoi rapporti e malattia (disfunzione essenziale in evoluzione- aspetti esistenziali nella società, da quello e/o eventuali danni permanenti alla per- di cittadino a quello di lavoratore (cfr. art. 2-3-4-32-35-36-41-42). In tal senso potendo studio ha inteso pertanto seguire è stato costituito una base da cui prendere le mosse del settore. L'azione preliminare, quello di un assoluto rispetto e osservanza di una successiva individuazione e monitoraggio della Regione, delle limitazioni poste dalle norme costituzionali aventi valenza mobbizzante nell'ambito di demente a facilitare e agevolare la succes- comunque di pertinenza dello Stato, in un sistema interregionale di gruppo, estra- sione un'ottica di non interferenza con le preroga- polando dette fattispecie attraverso un esame di dettaglio e di specifiche norme civili equi- Si è inteso procedere effettuando in prima segnatamente penali. Si è osservato che e senza la pretesa di essere in questa sede battuta un monitoraggio, il più ampio ed

estensivo possibile, e senz'altro ulterio- mente preferibile, dell'insieme delle varie normative esistenti sottolineando le possibili identificati comportamenti o azioni potenzial- mente riconducibili a situazioni aventi un'anzianità dell'azione mobbizzante da o più o meno riscontrabile valenza mobbizz- zante, la Regione può proficuamente porsi sto o comunque prevedibile, si possono divenire una parte attiva nell'opera di supporto e consulenza preliminare, con ciò agevolando la successiva azione di conte- nimento e repressione dei fenomeni mob- bizzanti da parte dei preposti organi dello Stato. Abbiamo così identificato i punti su cui la Regione non può e non deve dero- gare nell'ambito delle proprie prerogative normative di competenza esclusivamente statale per non incorrere in possibili censure ordine alle materie della sicurezza e tutela della salute e di rilievi di incostituzionalità (sentenza 359/2003 Corte Costituzionale). D'altro canto che in ordine a diritti soggettivi costituzional- un'utile intelaatura tesa a facilitare mente garantiti in capo ai lavoratori/trici quest'ambito la Regione può e deve farsi suscettibile di influenzare indirettamente, dun- que parte diligente e attiva in un'azione dell'eventuale indennizzo dei danni subiti complementare di promozione e difesa di ma tuttavia in misura notevole, l'ambito della salute in quanto oggetto di legi- tali diritti, in specie laddove situazioni com- portamentali negative nell'ambito lavorativo Regione può utilmente assumere, ottimiz- stificare anche la competenza normativa possano di fatto determinarne una lesione dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- nonchè delle disparità sul piano come i Servizi di Medicina del Lavoro delle zione. Per questa ragione si è voluto evitare dell'uguaglianza fra cittadini di entrambi iASL, e interagire anche con strutture statali di fornire una definizione generale e organica sessi (tutela delle pari opportunità). In talquali l'Ispektorato del Lavoro e l'INAIL; affi- di Mobbing, come tale oggetto di possibile senso alla Regione spetta il compito di pre- dandosi poi alla Magistratura ordinaria e determinazione quale principio fondamentale disporre gli Istituti e le misure di controllo quindi al naturale iter processuale il giudizio dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- monitoraggio che facilitino l'identificazione di meriti nei singoli casi. La Regione potreb- blazione concorrente Stato-Regioni, riservate ai vari fenomeni antiggiuridici (intesi come 117 comma 3° Costituzione. Pertanto un percorso e delle strutture di ausilio e sostegni servati alla legislazione Statale- nel contesto per contribuire ad un'adeguata tutela del lavoratore/trice dal fenomeno Mobbing utilizzando all'uopo la visione d'insieme evincibile dalle norme e principi di legislazione positiva già esistenti nei vari ambiti civile, penale, giuslavoristico e amministrativo, di emanazione Statale.

Nel contesto attuale di vacatio legis per ciò il tempo per la persona vittima del Mobbing che attiene la determinazione dei principi un abbassamento del livello di resistenza via via identificati. Rimanendo invece la fondamentali della materia (di esclusiva competenza dello Stato), le Regioni, muo- vendosi nell'ambito delle proprie competen- ze e quindi anche di tutela della salute, più che commentare, svolgere una prima do- rebbero mettere a punto una normativa messa a fuoco degli articoli presenti nella nostra codificazione civile e penale e, last non morali e psicologici nei luoghi di lavoro inale. La nostra Costituzione tutela sia quanto talvolta suscettibili di generare un'individuo in quanto tale, sia in tutti i suoi rapporti e malattia (disfunzione essenziale in evoluzione- aspetti esistenziali nella società, da quello e/o eventuali danni permanenti alla per- di cittadino a quello di lavoratore (cfr. art. 2-3-4-32-35-36-41-42). In tal senso potendo studio ha inteso pertanto seguire è stato costituito una base da cui prendere le mosse del settore. L'azione preliminare, quello di un assoluto rispetto e osservanza di una successiva individuazione e monitoraggio della Regione, delle limitazioni poste dalle norme costituzionali aventi valenza mobbizzante nell'ambito di demente a facilitare e agevolare la succes- comunque di pertinenza dello Stato, in un sistema interregionale di gruppo, estra- sione un'ottica di non interferenza con le preroga- polando dette fattispecie attraverso un esame di dettaglio e di specifiche norme civili equi- Si è inteso procedere effettuando in prima segnatamente penali. Si è osservato che e senza la pretesa di essere in questa sede battuta un monitoraggio, il più ampio ed

estensivo possibile, e senz'altro ulterio- mente preferibile, dell'insieme delle varie normative esistenti sottolineando le possibili identificati comportamenti o azioni potenzial- mente riconducibili a situazioni aventi un'anzianità dell'azione mobbizzante da o più o meno riscontrabile valenza mobbizz- zante, la Regione può proficuamente porsi sto o comunque prevedibile, si possono divenire una parte attiva nell'opera di supporto e consulenza preliminare, con ciò agevolando la successiva azione di conte- nimento e repressione dei fenomeni mob- bizzanti da parte dei preposti organi dello Stato. Abbiamo così identificato i punti su cui la Regione non può e non deve dero- gare nell'ambito delle proprie prerogative normative di competenza esclusivamente statale per non incorrere in possibili censure ordi- ni alle materie della sicurezza e tutela della salute e di rilievi di incostituzionalità (sentenza 359/2003 Corte Costituzionale). D'altro canto che in ordine a diritti soggettivi costituzional- un'utile intelaatura tesa a facilitare mente garantiti in capo ai lavoratori/trici quest'ambito la Regione può e deve farsi suscettibile di influenzare indirettamente, dun- que parte diligente e attiva in un'azione dell'eventuale indennizzo dei danni subiti complementare di promozione e difesa di ma tuttavia in misura notevole, l'ambito della salute in quanto oggetto di legi- tali diritti, in specie laddove situazioni com- portamentali negative nell'ambito lavorativo Regione può utilmente assumere, ottimiz- stificare anche la competenza normativa possano di fatto determinarne una lesione dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- nonchè delle disparità sul piano come i Servizi di Medicina del Lavoro delle zione. Per questa ragione si è voluto evitare dell'uguaglianza fra cittadini di entrambi iASL, e interagire anche con strutture statali di fornire una definizione generale e organica sessi (tutela delle pari opportunità). In talquali l'Ispektorato del Lavoro e l'INAIL; affi- di Mobbing, come tale oggetto di possibile senso alla Regione spetta il compito di pre- dandosi poi alla Magistratura ordinaria e determinazione quale principio fondamentale disporre gli Istituti e le misure di controllo quindi al naturale iter processuale il giudizio dello Stato e dunque, nell'ambito della legi- monitoraggio che facilitino l'identificazione di meriti nei singoli casi. La Regione potreb- blazione concorrente Stato-Regioni, riservate ai vari fenomeni antiggiuridici (intesi come 117 comma 3° Costituzione. Pertanto un percorso e delle strutture di ausilio e sostegni servati alla legislazione Statale- nel contesto per contribuire ad un'adeguata tutela del lavoratore/trice dal fenomeno Mobbing utilizzando all'uopo la visione d'insieme evincibile dalle norme e principi di legislazione positiva già esistenti nei vari ambiti civile, penale, giuslavoristico e amministrativo, di emanazione Statale.

**IN PRIMO PIANO**

**Il Mobbing**

pendice, a mettere in evidenza una serie di fattispecie normative utili anche per la comprensione e l'inquadramento del fenomeno ancorandolo a ipotesi accessibili e praticabili di intervento delle varie istituzioni sia in chiave preventiva che repressiva. Da ultimo il lettore stesso potrà evincere direttamente una serie di comportamenti rientranti in possibili tipologie mobbizzanti e di fatto già individuabili nelle norme che qui di seguito vengono indicate con la consapevolezza che le stesse se pure non esaustive della problematica sono tuttavia sufficientemente significative. Poiché le norme in appendice sono prevalentemente estrapolate dal codice penale, nella consapevolezza che ogni comportamento in violazione delle norme penali in ordine alla sua identificazione e repressione si risolve comunque in responsabilità di tipo personale, riteniamo fondamentale sotto il profilo logico-giuridico configurare una sorta di "cerniera" tra le stesse e la più ampia e generale problematica sul Mobbing. Ciò perché detta problematica coinvolge necessariamente e in modo peculiare il datore di lavoro anche quando non è egli stesso a porre in essere direttamente comportamenti con valenza vessatoria e/o persecutoria nei confronti dei suoi dipendenti (vedasi il cosiddetto mobbing orizzontale tra colleghi). Per queste ragioni ci sentiamo di funzionalmente richiamare a titolo di ricordo tra l'ambito penalistico e il più ampio ambito civilistico, le norme del codice civile e della specie l'art. 2087 il quale testualmente recita: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Nonché l'art. 2049: "I padroni e i committenti sono responsabili per danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi [intesi nel senso di dipendenti e subalterni, nonché in senso più generale di incaricati e preposti] nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". Dette norme divengono così centrali sotto il profilo del danno accertabile in sede civile alla persona del lavoratore per cui il datore di lavoro si troverà a dover indennizzare un danno occorso al lavoratore in ragione di una mancata o deficitaria azione di vigilanza. In alternativa un indennizzo del medesimo danno potrà se del caso venire richiesto dal soggetto mobbizzato, direttamente al mobber, se e quando accertata la sua eventuale specificità responsabilità, ove nei confronti del mobber non si decida di praticare la più generica via della responsabilità civile per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Si deve inoltre tenere presente l'articolato del D.lgs. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" alla quale si rimanda in appendice. E procedendosi poi alla menzione delle norme penali di cui si è accennato sopra, ribadendo che in questa sede esse sono state disposte in tal guisa a mero titolo esemplificativo, lasciando in prima battuta al lettore stesso la facoltà di evincere "fra le righe" anche in sinergia

con le norme civili, eventuali possibili comportamenti che possono essere sussulti nell'ampio concetto generale e fino ad oggi "a-specifico" di Mobbing. Dell'Appendice diamo conto sul sito Internet dell'U.N.P.I.S.I.: Qui ci limitiamo a riportare gli articoli di Legge richiamati nel testo.

Art. 323 C.P. – **Abuso d'ufficio**  
 Art. 328 C.P. – **Omissione d'atti d'ufficio**  
 Art. 336 C.P. – **Violenza o minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio**  
 Art. 361 C.P. – **Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**  
 Art. 377 C.P. – **Subornazione**  
 Art. 414 C.P. – **Istigazione a delinquere**  
 Art. 437 C.P. – **Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**  
 Art. 451 C.P. – **Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul Lavoro**  
 Art. da 476 C.P. a 493 C.P. – **Falsità materiale o ideologica**  
 Art. 572 C.P. – **Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli**  
 Art. 230 bis C.C. – **Impresa familiare**  
 Art. 582 C.P. – **Lesioni personali**  
 Art. 583 C.P. – **Circostanze aggravanti**  
 Art. 590 C.P. – **Lesioni personali colpose**  
 Art. 594 C.P. – **Ingiurie**  
 Art. 595 C.P. – **Diffamazione**  
 Art. 610 C.P. – **Violenza privata**  
 Art. 611 C.P. – **Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato**  
 Art. 612 C.P. – **Minaccia**  
 Art. 616 C.P. – **Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza**  
 Art. 618 C.P. – **Rivelazione del contenuto di corrispondenza**  
 Art. 629 C.P. – **Estorsione**  
 Art. 635 bis C.P. – **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici**  
 Art. 660 C.P. – **Molestia o disturbo alle persone**

Carlo Schenardi,  
 medico legale e psichiatra forense  
 Massimo Armellini,  
 avvocato civilista  
 Alessandro Urdich,  
 tecnico della prevenzione

**SALUTE**  
e PREVENZIONE

Direttore Responsabile  
**Claudio Rocco**



**U.N.P.I.S.I.**  
 Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia

Presidente  
 Mauro Antonio Buzzoni

Vicepresidente  
 Vincenzo Amati

Presidente Onorario  
 Gabriella Graziani

Segretario Naz. Amm.vo  
 Savino Lamarca

Segretari Nazionali  
 Giovanni Rossi  
 Saverio Buiatti  
 Emilio De Martino  
 Leonello Giancola  
 Paolo Greco  
 Francesco Lucia

Coordinatore sito  
 www.unpisi.it  
 Gianluca Mezzadri

Registrato al n° 589 il 13/07/1972  
 presso il Registro della Stampa del Tribunale di Lucca

**PERISCOPIO**

La Tutela Penale - II parte

**La tutela dell'ambiente e dell'ambiente marino in particolare**

Seconda Parte

**Lo scarico diretto in mare.**

L'ermeneutica esercitata sul testo della L.319 / 1976 -recante la disciplina degli scarichi ed interamente abrogata per effetto dell'art.63 del D.L.vo.152 / 1999- aveva individuato due categorie riconducibili al concetto di scarico: lo scarico diretto e lo scarico indiretto. La distinzione attingeva il suo fondamento nella presenza o meno di un sistema stabile di rilascio delle acque reflue, così che la immissione diretta nelle stesse nel corpo recettore attraverso una condotta, senza alcuna interruzione della continuità del convogliamento, costituiva un scarico diretto, mentre lo smaltimento delle acque reflue con immissione in un corpo recettore in assenza di un mezzo di adduzione privo di soluzioni di continuità (esempio per mezzo di un'autobotte) configurava uno scarico indiretto. A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 22 / 1997 - riconosciuto testo legislativo quadro in materia di inquinamento (Cass. Pen., Sez. III, 8 Febbraio 1999, n. 494, Lago, in Foro It. 1999, n.6, c. 365 e segg., con nota di AMENDOLA, Il D.L.vo n.22 / 97 sui rifiuti come legge quadro nei rapporti con le normative di settore). -, l'interprete venne chiamato a riflettere sulla dicotomia concettuale indicata, soprattutto allo scopo di ricondurre le categorie di scarico diretto e di scarico indiretto nell'ambito di rilevanza loro assegnato dal legislatore; e ciò per la considerazione che, se per un verso il Decreto Ronchi prevedeva espressamente due deroghe specifiche alla disciplina generale da esso posta, rinviando ad altra normativa del settore la regolamentazione dell'inquinamento delle acque e dell'inquinamento dell'aria per altro verso riservava al proprio campo di applicazione le fattispecie sussumibili nella categoria dei rifiuti allo stato liquido (art. 1° comma lett. e) D. L.vo 22 / 97). Perciò dopo il varo del D.L.vo 152 / 1999 - come modificato dal D.L.vo 258/ 2000- si dovrebbe ritenere che sia venuta meno la indicata distinzione, con la conseguenza -non priva di risvolti dal punto di vista pratico- della possibilità di identificare esclusivamente il concetto di scarico -id est il riversamento diretto in mare- condotta di acque reflue nel corpo recettore (art. 2 comma 1, lett. bb D.L.vo 152/99) (cfr. Relazione del Governo al D.L.vo 152 / 1999 in Guida al diritto, Dossier / 5, maggio 1999, 101, che richiama il concetto di scarico accolto nella Sentenza della Cassazione n. 123110 / 1995 Forina); ricadente sotto l'area di previsione del D.L.vo. 152/1999, ed il concetto di rifiuto liquido -costituito da acque reflue suscettibili di uno smaltimento diverso da quello di una convogliabilità diretta nel corpo recettore- ricadente sotto l'area di previsione del D.L.vo 22/1997 (Cass. Pen. Sez. III, 3 Agosto 1999, n.2358, Belcari, in Foro It. 1999, II, c. 691e segg. con nota di AMENDOLA, Acque di scarico e rifiuti liquidi: i nuovi confini). Con la precisazione che la nozione di "condotta"

che vale a connotare lo "scarico" presuppone un sistema stabile anche se non....ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione (Cass. Pen., Sez. III, 3 Settembre 1999, n.2774, Rivoli, in Ambiente 1999, n.12, pag. 1172 e segg., con nota di ANILE, Il concetto di immissione occasionale all'esame della Suprema Corte) di rilascio di acque reflue, tale da escludere che ad una immissione occasionale -determinata da cause fortuite o accidentali- possa essere applicato il regime sanzionatorio previsto dalla disciplina del D.L.vo 152/1999 (E ciò a maggior ragione dopo che il D.L.vo 258 / 2000 ha eliminato dagli artt. 54 e 59 del D.L.vo 152 / 1999 ogni riferimento alle immissioni occasionali) e al contrario idoneo a sottoporre alle prescrizioni dettate dal testo normativo in esame le adduzioni discontinue, nelle quali le caratteristiche della "...irregolarità, dell'intermittenza della saltuarietà....appaiono... collegate ad un determinato ciclo produttivo industriale (Cass.Pen., Sez.III, 7 Novembre 2000, Lotti, in Foro It. 2001, 2, c. 596)" (il riferimento è soprattutto a un rilascio delle acque di lavorazione dei prodotti della molitura delle olive). Perciò nel contesto della presente trattazione la dizione scarico diretto-scarico indiretto nelle acque del mare continuerà ad essere utilizzata esclusivamente per ordine di esposizione, senza tuttavia dimenticare le diversità concettuali illustrate. La L. 319/1976, nella sua struttura originaria, stabiliva una disciplina unitaria per tutti i tipi di scarico (civili e industriali, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque comprese quelle marine; cfr. art.1), prevedendo un severo regime sanzionatorio penale sia per l'ipotesi in cui tali scarichi fossero aperti o effettuati senza la prescritta autorizzazione (o nell'ipotesi in cui tale atto amministrativo fosse stato revocato), sia per l'ipotesi in cui fossero superati i limiti di accettabilità -limiti di concentrazione massima ammissibile di sostanza inquinante- previsti dalle tabelle allegate alla legge medesima. La L. 172/1995 (di conversione del D.L. n.79/1995) aveva profondamente innovato tale assetto, predisponendo un sistema differenziato di regolamentazione degli scarichi da insediamenti civili e da pubblici fognature e degli scarichi da insediamenti produttivi, assoggettando alla sanzione penale esclusivamente questi ultimi in relazione a tutte le possibili infrazioni alla disciplina per essi imposta (mancata domanda di autorizzazione, superamento dei limiti di accettabilità per i parametri non inderogabili, superamento dei limiti inderogabili, parametri di natura tossica previsti dalla deliberazione interministeriale del 30/12/1980, con esclusione dell'inosservanza delle prescrizioni indicate in sede di rilascio di autorizzazione) e gli scarichi da insediamenti civili e da pubbliche fognature soltanto in materia di tutela delle acque per le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità riguardanti i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, indicati dalla deliberazione interministeriale del 30/12/1980. L'art. 11 della L. 316/976 -come modificato dalla L. 650/1979- stabiliva quindi l'apertura di scarichi diretti in mare fosse il previo rilascio -da parte dell'autorità designata dalla Regione- di autorizzazione e che si dovessero comunque effettuare nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di accettabilità indicati dalla legge, con le precisazioni sul piano sanzionatorio (nell'ipotesi di inosservanza della disciplina illustrata)

ricavabili dalle riflessioni già svolte a livello generale. L'inquinamento del mare per effetto degli scarichi diretti di acque reflue ha conosciuto un momento drammatico con il fenomeno dell'eutrofizzazione, consistente nella proliferazione nelle acque di microrganismi tali da ridurre la concentrazione di ossigeno nelle stesse così da alterare l'ecosistema marino; fenomeno determinato prevalentemente dalla immissione nei fiumi -o ad esempio nelle fognature comunque recapitanti in mare- di sostanze a base di azoto o di fosforo o di tensioattivi sintetici, contenute per lo più nei detersivi. Il legislatore, resosi sensibile a questi problemi che, nel corso degli anni Ottanta, colpirono il Mare Adriatico, adottò una serie di provvedimenti diretti a contenere l'eutrofizzazione del mare causata dall'uomo "...per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali..." (art. 1 D.L. n.667/1985 convertito nella L. n.7/1986), fino al punto di comminare sanzioni penali a coloro che producessero, detenessero, immettessero in commercio, introducessero nel territorio dello Stato o impiegassero detersivi o preparati per lavare a base di tensioattivi sintetici o di fosforo che superassero una certa concentrazione (art.2 L.136/1983 e artt. 2 e 14 D.L. 667/1985 convertito nella L. n. 7 / 1986). Nei circa venti anni di loro applicazione, le soluzioni normative illustrate hanno dimostrato il fallimento degli obiettivi che intendevano perseguire! Si consideri, ad esempio, che all'inizio di ogni stagione balneare i dati desunti dalle analisi effettuate sui campioni prelevati dalle acque marine in molte regioni d'Italia hanno rivelato un'alta percentuale di colibatteri fecali, streptococchi fecali e di sostanze chimiche e minerali (cfr. tabella dei requisiti di qualità delle acque di balneazione allegata al D.P.R. n.470/1982 di Attuazione della Direttiva CEE n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), evidenziando così non solo la diffusione del fenomeno dello smaltimento nelle acque dei fiumi e dei mari degli scarichi idrici non depurati, ma anche della prassi pernicioso della diluizione degli scarichi inquinanti; queste ultime, spesso determinate peraltro dal caos normativo nel quale si trovavano ad operare gli addetti alla vigilanza ed al controllo del settore, i quali, non di rado, dovevano constatare il contrasto persistente tra norme regionali e norme statali, addirittura, la sostanziale disapplicazione di norme di rango superiore per effetto di norme regolamentari poste dagli enti locali in apparenza di natura tecnica. Obbligato a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di tutela delle acque (Direttive n.91/271/CEE e 91/676/CEE), anche allo scopo dichiarato di "definire un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente" e consapevole di questi nodi problematici, il legislatore nel redigere il testo del D. L.vo 152/1999 ha tracciato una netta linea di demarcazione rispetto all'assetto normativo precedente, stabilendo in maniera esplicita non solo che "sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del decreto" ma elencando altresì singole disposizioni di abrogazione (cfr. art.63 D.L.vo.152/1999). Ma l'aspetto di novità

**PERISCOPIO**

La Tutela Penale - *Il parte continua*

della nuova disciplina è da individuare nell'attenzione dedicata alla **qualità dei corpi idrici**, garantita non solo e non tanto attraverso il controllo del singolo scarico -con stabilire limiti alla concentrazione massima di sostanza inquinante- ma soprattutto attraverso la considerazione di tutti i fattori che nel loro complesso possono risultare nocivi per il corpo recettore. Nuova è pure la distinzione tra le acque di scarico: non più ancora, rata al concetto del tipo di insediamento di provenienza, ma basata sulle caratteristiche del refluo (*Cass. Pen. Sez. III, 3 Giugno 1999, Conti, n. 11542*), tanto che il criterio qualitativo viene ad assumere una valenza generale che consente di configurare come domestiche le acque di scarico "... di un'abitazione (o simili) le cui caratteristiche siano quelle tipiche di un refluo prodotto dalla umana presenza e convivenza.", industriali quelle "... diverse rispetto alle acque domestiche ..." e urbane quelle "... derivanti anche dal miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie e provenienti da agglomerato" (*AMENDOLA, La tutela penale dall'inquinamento idrico, IV Edizione, Giuffrè, Milano, 2002*) e di "assimilare" alle acque reflue domestiche quelle che abbiano "caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche" e siano riconosciute come tali dalla normativa regionale (art. 28 comma 7 lett. e). La diversificazione dei tipi di acque reflue è determinante allo scopo di selezionare la disciplina stabilita dal legislatore per il singolo scarico, poiché il trattamento sanzionatorio - amministrativo o penale - è condizionato dalla qualità delle acque immesse nel corpo recettore. Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane infatti sono stati resi oggetto della Novella del 1999 - modificata dal decreto "correttivo" n. 258/2000 - di un'ampia depenalizzazione, sia che essi siano effettuati senza autorizzazione sia superando i limiti tabellari (art. 54); mentre la sanzione criminale è stata conservata esclusivamente per le violazioni attinenti le immissioni di acque reflue industriali -graduando l'intensità della pena in relazione alla misura della presunzione di pericolo per l'integrità del corpo idrico recettore- e altresì per stigmatizzare la condotta del gestore di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione di uno scarico superi i valori stabiliti nel comma 5 dell'art. 59. Le fattispecie di reato delineate dal D.L.vo 152/1999 offrono all'interprete lo spunto per compiere alcune riflessioni sul modello d'incriminazione prescelto dal legislatore allo scopo di assicurare la tutela del bene giuridico protetto. A questo proposito si deve evidenziare che dalla definizione di inquinamento idrico contenuta nell'art. 2 del testo unico sulle acque (*L'art. 2 lett. z) D.L.vo 152/1999 definisce l'inquinamento idrico come: «< lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.»*), non è dato comprendere quale sia il bene o i beni cui è finalizzata la tutela: se cioè l'oggetto giuridico del reato vada identificato nell'ambiente in sé considerato, nell'acuarisore ambientale o in altri interessi -quali ad esempio in

luogo la salute- che dovrebbero rappresentare l'obiettivo del regime di protezione. Neche, a differenza di quanto previsto dalla scaturisce l'impressione di un bene giuridico dai contorni sfumati, "che proprio per la sua **voluta comprensività contempla tutto e non distingue nulla**" (*BAJNO, Problemi attuali del diritto penale ambientale, in Riv. Dir. Pen. Economia, Padova, 1988, pagg. 450 e segg.*), che in ragione della sua inafferrabilità compromette il rispetto del principio di tassatività sotto il profilo dell'indeterminatezza della fattispecie criminosa. Così come, per le stesse ragioni, viene ad essere alterata la funzione critico-selettiva delle condotte incriminate assegnata all'oggetto giuridico del reato: "la formale plurioffensività disomogenea (*PATRONO, I reati in materia di ambiente, in Diritto Penale dell'impresa, cura di Luigi Conti, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, Vol. XXV*)" che connota le fattispecie di rilievo penale impone infatti la scelta di una tecnica di tutela anticipata che utilizza lo schema dell'"illecito di trasgressione a pericolo presunto... in coerenza con la natura (propria di questi reati) di délités obstacles (*SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale, Bologna, 1990, pag. 25*)". Lo schema dell'"illecito di trasgressione" consente dunque un'analisi delle figure contravvenzionali delineate dal testo di legge di regolamentazione degli scarichi basata sul livello di offesa anche solo potenziale al bene o ai beni giuridici tutelati. E allora è necessario sottolineare che con il sanzionare penalmente le inottemperanze agli obblighi di comunicazione commesse dal gestore del servizio idrico integrato (art. 59, 6° comma bis) ed il non consentito accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del servizio idrico integrato (art. 59, 6° comma bis) ed il non consentito accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del servizio idrico integrato (art. 59, 6° comma ter), si è voluta punire la mera trasgressione di un precetto, infatti sono stati resi oggetto della Novella prescindere dalla tutela anche solo mediata dell'"oggetto giuridico del reato. Tutela mediata che invece si persegue con l'assoggettazione di comportamenti (di scarico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione negata o revocata o di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) previsti dall'art. 59 E° e 4° comma, in cui a inben vedere la trasgressione è costituita relazione alla misura della presunzione di pericolo per l'integrità del corpo idrico recettore- e altresì per stigmatizzare la condotta del gestore di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione di uno scarico superi i valori stabiliti nel comma 5 dell'art. 59. Le fattispecie di reato delineate dal D.L.vo 152/1999 offrono all'interprete lo spunto per compiere alcune riflessioni sul modello d'incriminazione prescelto dal legislatore allo scopo di assicurare la tutela del bene giuridico protetto. A questo proposito si deve evidenziare che dalla definizione di inquinamento idrico contenuta nell'art. 2 del testo unico sulle acque (*L'art. 2 lett. z) D.L.vo 152/1999 definisce l'inquinamento idrico come: «< lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.»*), non è dato comprendere quale sia il bene o i beni cui è finalizzata la tutela: se cioè l'oggetto giuridico del reato vada identificato nell'ambiente in sé considerato, nell'acuarisore ambientale o in altri interessi -quali ad esempio in

ambiente. Occorre tuttavia sottolineare che, a differenza di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 51 bis D.L.vo. 22/97 che traccia un'ipotesi di inquinamento presunto -vale a dire determinato dal mero superamento dei limiti tabellari-, l'art. 58 esige, per l'effettiva operatività della fattispecie, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale tra la condotta dell'agente ed il danno o il pericolo concreto per le risorse ambientali, creando in tal modo uno "iatus" all'interno del sistema di tutela penale dell'ambiente, che ruota sul modello di illecito formale, di mera condotta, prescelto proprio allo scopo di elidere la "probatio" del rapporto di causalità materiale che nei reati ambientali sarebbe "diabolica" in considerazione del carattere "seriale" dell'attività idonea a compromettere il bene tutelato (*GRASSO, L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo ed i reati di attentato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1986, 710*). Anche dunque nella previsione degli strumenti di difesa dell'ambiente idrico dall'inquinamento il legislatore ha voluto percorrere la strada del diritto penale "nano" (*GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente, in Riv. Dir. Pen. Economia, Padova, 2002, che riprende la definizione delle contravvenzioni come delitti nani coniata da E. FERRI, La c.d. volontarietà nelle contravvenzioni, in Scuola Positiva, 1891, I, 5 segg.*); e non è da escludere che nella decisione di insistere nella scelta del reato contravvenzionale abbia influito la convinzione che la sanzione di solito modesta collegata a questo tipo di illecito -e l'altrettanto breve termine di prescrizione- possa fare scemare le preoccupazioni connesse all'irrogazione di una pena per fatti eventualmente privi di offesa nel caso concreto ed altresì la consapevolezza della semplificazione nell'accertamento dell'elemento psicologico del reato determinata dalla intercambiabilità del dolo o della colpa come criteri d'imputazione soggettiva (art. 42 comma 4, c.p.). L'evanescenza del bene giuridico tutelato e la connotazione delle fattispecie delineate dal D.L.vo 152/99 come incriminazioni formali "che non presentano neppure un generico disvalore sociale" (*Sentenza Corte Costituzionale n. 361 / 1988, in Foro It. 1988, I, c. 1385 e segg., con nota di FIANDACA.*) impone al giudice "un'attenta valutazione delle ragioni per le quali l'agente che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sull'illiceità penale del fatto..." perché "... se l'assenza di tale dubbio discende principalmente dalla personale non colpevole carenza di socializzazione dell'agente, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile". Così la Corte Costituzionale nel marzo 1988 ha attenuato il rigore del precetto dettato dall'art. 5 c.p. nella parte in cui prevedeva una presunzione assoluta di conoscenza della legge penale, mostrando in tal modo di avere consapevolezza del fatto che l'attuale complessità delle norme che presidiano importanti aspetti del vivere sociale -ad esempio quello degli interventi dell'uomo sull'ambiente e su quello idrico in particolare-, (che si accompagna spesso all'oscurità del testo normativo e a "un caotico atteggiamento interpretativo" degli organi giudiziari ed amministrativi), non può volgersi a discapito del cittadino: il quale non ha osservato il precetto non perché intendesse ribellarsi ai valori sottesi alla regola o esprimere indifferenza ad essi ma perché senza sua colpa ne ignorava la stessa esistenza.

**LA STORIA DELL'UNPISI**

Chi Siamo

**Le nostre origini**

**10 dicembre 1964:** nasce ad Aosta l'U.N.V.S.I., Unione Nazionale Vigili Sanitari d'Italia. Il **17 novembre 1973**, a Roma, il cambio di denominazione: U.N.P.I.S.I., Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia. Intanto, con Decreto del Presidente della Repubblica, il **3 settembre 1965** era stata conferita alla nostra Associazione la **Medaglia d'Oro al merito della Sanità pubblica**, Ministro della Sanità Luigi Mariotti. La nostra storia è la stessa della categoria professionale che rappresentiamo e che è stata sempre nel cuore dei pionieri dell'U.N.P.I.S.I., come **Mario Meroni**, che nel **1947** riuni per la prima volta tanti colleghi, immaginando una libera Associazione che potesse stringerli insieme tutti. Non andò bene allora, ma furono poste le basi per il successo che giunse con **Lionello Rizzati**, grande studioso, ideatore e primo Direttore del periodico "**Vigilanza igienico sanitaria**" nel **1964**. Con **Pasquale Iodice**, poi, l'Associazione è cresciuta fino a diventare la prima in ambito nazionale nel settore della prevenzione sanitaria nel quale oggi svolge un ruolo da protagonista. La nostra storia si è anno data alla crescita della sensibilità per le problematiche sanitarie, ambientali e del lavoro che si è sviluppata nel nostro Paese, l'ha accompagnata e spesso ha registrato momenti anche di conflitto con i ritardi o le carenze legislative. Ma non si è mai fermata e ci ha reso più forti volgendoci all'impegno e alla collaborazione con i Ministeri e con le strutture sanitarie per superare le difficoltà di non applicare le tabelle di equiparazione. Lo testimoniano i nostri Congressi. Tanti, partecipati e di alto valore scientifico.

**Breve ma veridica cronistoria di una faticosa evoluzione professionale**

**Tra il 1966 e il 1982** il profilo professionale del personale ispettivo si arricchisce di attribuzioni relative a igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, inquinamento atmosferico, tutela delle acque, smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Eppure...  
**1979:** il **DPR n. 761** suddivide il personale in due ruoli, malgrado il mantenimento di funzioni analoghe per entrambi. Il primo ruolo, sanitario, comprende **Vigili sanitari e guardie di sanità**; il secondo, tecnico, **ispettori d'igiene, tecnici sanitari, delegati sanitari** e simili.  
**1980:** con l'istituzione del **Servizio Sanitario Nazionale**, tutto il personale ispettivo è trasferito da Comuni e Province alle Unità Sanitarie Locali.  
**1982, 26 gennaio:** il **Consiglio Sanitario Nazionale** si esprime a favore dell'inserimento nel ruolo sanitario del personale immesso nel '79 nel ruolo tecnico, riconoscendo l'effettiva importanza del ruolo sanitario, l'ha accompagnata e spesso ha registrato momenti anche di conflitto con i ritardi o le carenze legislative. Ma non si è mai fermata e ci ha reso più forti volgendoci all'impegno e alla collaborazione con i Ministeri e con le strutture sanitarie per superare le difficoltà di non applicare le tabelle di equiparazione. Lo testimoniano i nostri Congressi. Tanti, partecipati e di alto valore scientifico.

**La svolta ovvero le lunghe lotte e gli annosi contenziosi premiano l'impegno**

**1997:** il **Decreto 17 gennaio n. 58** individua il profilo professionale del **tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**, come (art.1) "**operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria**", e che svolge la sua attività nell'ambito del SSN. Il punto 4 dell'art. 1 del Decreto definisce, inoltre, l'**autonomia tecnico professionale** del suo lavoro e la collaborazione che presta nella **programmazione e organizzazione del lavoro della struttura in cui opera**, mentre il punto 5 chiarisce tra l'altro che gli spetta la **diretta collaborazione all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca**. E c'è di più: l'art. 2 riconosce l'efficacia abilitante del Diploma universitario.

**Con l'Università una qualificazione sempre maggiore**

**1999:** la **Legge 26 febbraio n. 42** abolisce la distinzione tra professione sanitaria ausiliaria e professione sanitaria propriamente detta, e rende equipollenti ai diplomati universitari i **diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa**.  
**2000:** il **Decreto 27 luglio** stabilisce l'equipollenza al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro (Decreto Ministro della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58), dei diplomati e degli attestati conseguiti prima del Decreto 92/502.  
**2001:** il **Decreto 29 marzo** aggiunge una specificazione alla professione includendo quella del **tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nelle "professioni tecniche della prevenzione"**. Il **Decreto 2 aprile**, poi, indica le discipline necessarie al conseguimento della laurea e della laurea specialistica nelle professioni sanitarie della prevenzione e ribadisce i contenuti dei relativi profili professionali.  
**2002:** la **Legge 8 gennaio n. 1** stabilisce l'efficacia, ai fini della carriera, del master universitario di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, e che i diplomati conseguiti in base alla normativa precedente sono validi per l'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle Università.

**La nostra storia continua insieme con quella del Paese.**

www.unpisi.it - Formato ridotto per sito www.unpisi.it

**SALUTE E PREVENZIONE**

**Movimentazione manuale dei carichi**

**I rischi della movimentazione manuale dei carichi in ambiente sanitario**

**Premessa**

Recenti indagini hanno rilevato che in Italia circa tre milioni di lavoratori svolgono solitamente attività lavorativa comportante la "Movimentazione Manuale dei Carichi". Fra tali lavoratori, i disturbi, le malattie acute e croniche della schiena sono estese maggiormente rispetto ad altre attività di lavoro. Per questo l'Unione Europea ha emanato nel 1990 una direttiva (n. 269/90) - successivamente recepita in Italia al Titolo V del D. Lgs. 626/94 - le cui norme prevedono una serie di azioni finalizzate a contrastare e ridurre le conseguenze negative per la salute dei lavoratori, scaturite da errate attività di Movimentazione Manuale dei Carichi.

Una dei più rilevanti "rischi" occupazionali in ambiente Ospedaliero è rappresentato dalla sollecitazione del rachide. Frequenti sono le lesioni che ne derivano: ad insorgenza acuta (rachialgie) e cronica (degenerazione della colonna vertebrale).

**Fattori che aumentano il rischio dorsolombare da movimentazione manuale dei carichi.**

**Caratteristiche del carico**

- Troppo pesante
- Ingombrante
- Difficile da afferrare
- In equilibrio instabile e con contenuto che rischia di spostarsi
- Collocato in una posizione che obbliga a maneggiarlo a distanza o con torsione o inclinazione del dorso.

**Caratteristiche dell'ambiente in cui si effettua la movimentazione**

- Spazio ristretto e senza buona libertà di movimenti
- Pavimento con pericoli di inciampo o di scivolare
- Pavimento o piano su cui è depositato il carico presentati dislivelli
- Pavimento o piano su cui è depositato il carico instabili.

**Caratteristiche dell'attività**

- Movimentazioni troppo frequenti o troppo prolungate
- Movimentazioni comportante distanze troppo grandi di sollevamento, abbassamento, trasporto
- Ritmo imposto dal processo lavorativo senza possibilità di essere modulato.

**Caratteristiche del lavoratore**

- Inidoneità fisica
- Insufficiente formazione
- Abiti da lavoro limitanti la libertà di movimento
- Calzature inadeguate.

Se si incentra l'attenzione sulla movimentazione manuale dei carichi, facilmente utilizzabile, comoda per il paziente. Un aspetto di grande rilievo portante occasione di rischio dorso-lombare è rappresentato dalle imbracature di cui i nelle attività sanitarie, in aggiunta a quanto sollevatori sono dotati: oltre ai requisiti dei si può direttamente desumere dalla tabella materiali di costruzione (morbidezza, precedente si possono fare le seguenti osservazioni: resistenza, assenza di attrito), ricordiamo l'importanza di disporre di diverse - le condizioni fisiche, intellettive e psicologiche, adatte ai pazienti come peso e strutturali dei pazienti condizionano l'effettività fisica differenti. L'uso dei sollevatori possibilità di collaborare in maniera più presuppone un adeguato addestramento meno rilevante con le persone che provengono dal personale che li deve utilizzare. Essi dono alla loro movimentazione; vanno conservati, poi, in luoghi facilmente accessibili, impiegati in maniera corretta, qualora gli organici siano insufficienti a realizzare la movimentazione dei sottoposti a periodica manutenzione. Alcuni ausili di più limitata indicazione ratori tutte le volte in cui potrebbe risultare utile; possono anch'essi concorrere al miglioramento della movimentazione dei pazienti. - molti ospedali italiani hanno affollamento Le cinture con maniglie sono costituite da nei locali, presenza di ingombri e di barriere robuste fasce di tessuto da assicurare alla architettoniche di vario tipo ostacolanti un'attività del paziente; esse permettono di miglio-gevole movimentazione dei pazienti; rare la presa durante la movimentazione. Sono disponibili anche teli realizzati in materiale plastico antiattrito che facilitano alcuni tipi di spostamento del paziente, come lo spostamento all'interno del letto. Per le cure comprensive del miglior utilizzo possibile igieniche sono suggerite carrozzine e barelle della loro residua autonomia, non hanno che, una volta che vi sia stato posizionato avuto la necessaria diffusione nelle realtà sanitarie in cui sarebbero sicuramente utili.

**Struttura del rachide**

Il rachide è composto da unità funzionali elastiche sovrapposte, che garantiscono la stazione eretta e l'equilibrio di forze necessarie per qualsiasi attività motoria. Ogni unità funzionale è costituita da due vertebre (ossee) tra le quali è interposto il disco intervertebrale di natura elastica: Vertebre e Disco sono tenuti uniti da legamenti.

**Spazi ed arredi**

In ogni camera di degenza vanno ridotti al minimo gli ingombri e si consiglia di mantenere delle distanze minime tra i letti, tra i letti e i muri, tra i letti e gli altri arredi. Distanze minime sono da garantire nei servizi igienici; questi devono essere dotati di solide maniglie di appoggio e tenute al di sopra della linea delle spalle (non al di sopra - I letti devono avere il piano d'appoggio ad almeno 70 cm. da terra; sono comodi quelli con il piano avente altezza regolabile con "comandi elettrici" o tali da non comportare particolari sforzi per gli operatori sanitari. Le ruote devono essere frenabili e le sponde amovibili per facilitare le operazioni di movimentazione del paziente e consentire un agevole impiego dei sollevatori e/o ausili.

**Ausili**

Le carrozzine devono far realizzare azioni di sicurezza durante le operazioni di trasferimento e di trasporto dei pazienti, pertanto devono avere braccioli amovibili o ripiegabili e poggiatesta estraibili (si ricorda che quelli ripiegabili risultano frequentemente ingombranti). Lo schienale non deve essere troppo alto: la sua altezza massima da terra consentita è di 95 cm. Occorre ricordare di sottoporre le carrozzine a manutenzione periodica, con una particolare attenzione al mantenimento di una frenatura efficiente. Esistono vari tipi di sollevatori meccanici, progettati in relazione a diversi tipi di trasferimento: letto - carrozzina, letto - barella, letto - vasca da bagno o wc. Un efficace sollevatore meccanico deve essere robusto,

**Abiti da lavoro**

Durante la movimentazione dei pazienti vanno indossati abiti da lavoro comodi che lascino un'ampia libertà di movimento: camicia e pantaloni non attillati sono ideali. Le calzature devono essere chiuse al tallone (zoccoli e ciabatte non sono pertanto consentite) e provviste di suola antiscivolo.

**Immagazzinamento**

I prodotti di uso corrente che si conservano in prossimità degli ambienti di lavoro vanno immagazzinati seguendo, se possibile, le successive indicazioni generali: - Non depositare materiali a livello del pavimento; - Non depositare materiali su ripiani al di sopra della linea delle spalle (non al di sopra - I letti devono avere il piano d'appoggio ad almeno 70 cm. da terra; sono comodi quelli con il piano avente altezza regolabile con "comandi elettrici" o tali da non comportare particolari sforzi per gli operatori sanitari. Le ruote devono essere frenabili e le sponde amovibili per facilitare le operazioni di movimentazione del paziente e consentire un agevole impiego dei sollevatori e/o ausili.

**Tecniche di sollevamento**

Il rispetto delle idonee modalità di sollevamento rappresenta uno dei cardini per ridurre il rischio di disturbi muscolari e patologie dorso-lombari. Le tecniche di sollevamento dipendono dal grado di collaborazione offerto dal paziente; è, quindi, importante valutarne le reali possibilità di movimento e saperle utilizzare adeguatamente. Le corrette modalità di movimentazione dei pazienti si ispirano tutte ai principi di base di appoggio ampia; Effettuare, preferibilmente, la movimentazione in collaborazione tra due operatori di altezza non troppo diversa; Suddividere la movimentazione in più fasi ben coordinate.

**SALUTE E PREVENZIONE**

**Movimentazione manuale dei carichi**

**Corretta Movimentazione Manuale dei Pazienti**

**1 - Posizionamento di un paziente non collaborante sul letto**

- L'operazione deve essere effettuata in due;
- Prima di muovere il paziente, occorre flettergli le ginocchia;
- Ciascun operatore deve collocare un braccio sotto le spalle e l'altro sotto i glutei del paziente;
- Il braccio di un operatore deve essere "allacciato" a quello dell'altro;
- Per movimentare il paziente, spostare il peso del proprio corpo sulla gamba posteriore.

**2 - Rotazione di un paziente non collaborante sul letto**

- L'operatore deve posizionarsi con un piede avanti e l'altro indietro;
- Il paziente va collocato con le gambe incrociate e le braccia sull'addome;
- Occorre afferrare il paziente a livello del bacino e della scapola;
- Successivamente, ruotare il paziente su un fianco flettendo le ginocchia;
- Posizionare, poi, una mano sulla spalla ed una sul gluteo del paziente.

**3 - Trasferimento del paziente dal letto alla sedia a rotelle e viceversa**

- L'operazione deve essere effettuata in due;
- Collocare il paziente seduto sul letto;
- Accostare la carrozzella al letto ed estrarre il bracciolo dal lato del letto, se possibile;
- Posizionarsi, poi, dietro il paziente;
- Effettuare una presa crociata;
- Un altro operatore, flettendo i propri arti inferiori, sostiene quelli del paziente afferrandoli sotto le ginocchia;
- Occorrerà, poi, sollevare il paziente con sinergia.

**4 - Sollevare un paziente caduto dal letto**

- L'operazione è da realizzarsi in due;
- L'operatore A, accovacciato, solleva il tronco del paziente e si pone dietro le sue spalle per effettuare la presa crociata degli arti superiori. L'operatore B, accovacciato, afferra gli arti inferiori del paziente dietro le ginocchia (cavo popliteo);
- Entrambi gli operatori divaricano i piedi e sollevano il paziente, utilizzando la forza dei propri arti inferiori;
- Successivamente, gli operatori dirigono il paziente direttamente sul letto; durante il posizionamento flettono eventualmente le ginocchia.

**5 - Trasferire un paziente dal letto alla barella**

- Due operatori si dispongono ai due lati del letto, appoggiando un ginocchio sul letto;
- Afferrano il paziente a livello del bacino e dietro la spalla;
- Effettuata la presa, spostano il paziente a bordo del letto;
- Il trasferimento vero e proprio si effettuerà con l'ausilio di un terzo operatore;
- Un operatore afferra il paziente attorno alle spalle;
- Un altro operatore a livello del bacino;
- Il terzo dietro le ginocchia del paziente;
- Durante il sollevamento, gli operatori devono flettere le ginocchia.

**Corretta Movimentazione Manuale dei Carichi**

Prima di movimentare qualsiasi oggetto pesante ricordarsi di:

- Valutare approssimativamente il peso del carico. Nel caso in cui esso sia eccessivo, chiedere aiuto ad un collega;
- Afferrare bene il carico prima di sollevarlo;
- Effettuare spostamenti graduali partendo dalla posizione a ginocchia flesse;
- Operare spostando i carichi simmetricamente se si devono trasportare due pesi contemporaneamente;
- Tenere le gambe in maniera che l'apertura crei una base di appoggio più ampia;
- Sollevare il carico flettendo le ginocchia e mantenendo la schiena in posizione "retta";
- Mantenere il carico in posizione quanto più prossima al corpo;
- Non caricare nulla sulla spalla;
- Per movimentare il carico da un punto ad un altro non torcere il busto: occorre spostare le gambe;
- Appoggiare la schiena al mobile e far forza sulle gambe se si devono spostare armadi;
- Utilizzare quanto più possibile ogni mezzo meccanico utile rispettando la portata massima degli stessi per movimentare i pesi;
- Mantenere nel trasporto dei pesi la colonna dritta evitando di ruotare il corpo;
- Conservare i pesi più pesanti sui ripiani a "portata di mano" onde evitare sforzi.

Nelle figure seguenti sono indicate alcune soluzioni da adottare per evitare di assumere posizioni rischiose per la colonna lombosacrale durante il lavoro.

**Bibliografia:**

- D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integ.
- ABC delle Procedure di Sicurezza nel Settore Sanitario
- Ospedale e Seiduesei

Carlo De Simone,  
Tecnico della Prevenzione

**SALUTE E PREVENZIONE**

Il rischio biologico in Sanità - II Parte

**Il rischio biologico in Sanità**

Seconda Parte

**Le precauzioni universali**

**T**utti gli Operatori Sanitari devono utilizzare di routine **tutte** le precauzioni di seguito specificate per prevenire ed evitare l'esposizione parenterale, cutanea e mucosa nei casi in cui si prevede un contatto accidentale con sangue e liquidi biologici di **tutti** i pazienti

**Lavaggio delle mani**

Le mani devono essere **IMMEDIATAMENTE** lavate in caso di contatto accidentale con sangue ed altri liquidi biologici e **DOPO LA RIMOZIONE DEI GUANTI**. In caso di contatto accidentale, effettuare il lavaggio con acqua e sapone **PER ALMENO 30 SECONDI**, seguito da antisepsi. È opportuno tenere le unghie delle mani corte e, all'inizio del turno di lavoro, togliere anelli e bracciali. Non si deve mangiare, fumare, portare le mani alla bocca ed agli occhi durante il lavoro. In seguito a contatto con ferite, procedure invasive, operazioni tra pazienti diversi ed in tutti i casi in cui si sospetti essere venuti a contatto con fonti di patogeni, è necessario lavare le mani **PRIMA** e **DOPO**.

**Guanti**

I guanti consentono di ridurre l'incidenza della contaminazione delle mani, ma non riescono a prevenire le lesioni dovute ad aghi o a corpi taglienti. **È indispensabile indossare i guanti quando si deve effettuare l'esecuzione di qualsiasi tipo di prelievo; quando si maneggiano, puliscono e ripongono strumenti taglienti, appuntiti ed affilati; quando vi può essere contatto con sangue ed altri liquidi biologici; quando la cute delle mani presenta lesioni** (ferite, abrasioni, dermatiti). I guanti devono essere immediatamente sostituiti quando si rompono, si pungono, si lacerano, avendo cura di lavare le mani prima di indossarne un nuovo paio. I guanti devono essere sempre disponibili e della giusta taglia, affinché gli Operatori che li indossano possano mantenere la sensibilità e la destrezza dei movimenti. Essi non vanno riposti sopra una fonte di calore (termosifoni) per non alterare il diametro dei pori del lattice. Per gli Operatori addetti all'Emergenza, è utile tenere sempre un paio di guanti di riserva in tasca.

**Camici**

È necessario indossare **Camici protettivi, durante l'esecuzione di procedure assistenziali** che possano produrre emissione di goccioline e schizzi di sangue o altri liquidi biologici. Dopo ogni visibile contaminazione con materiale organico la divisa deve essere sostituita immediatamente.

**Mascherine, occhiali, visiere**

Tali Dispositivi di Protezione Individuale **devono essere utilizzati durante le procedure assistenziali che comportino l'esposizione della mucosa orale, nasale,**

**congiuntivale, a goccioline e schizzi di sangue o di altri liquidi biologici ed emissioni di frammento di tessuto**. Per un uso appropriato della mascherina, è necessario che la stessa sia utilizzata una sola volta, copra naso e bocca, venga fissata sul capo senza incrociare i lacci per scongiurare che questa procedura deformi la sua sagoma sulle guance, una volta indossata non deve essere abbassata e, per un corretto uso nell'utilizzo, ci si debba attenere alle indicazioni del fabbricante.

**Taglienti**

**È indispensabile maneggiare con cautela, per evitare ferite accidentali, strumenti appuntiti, affilati e taglienti. Gli aghi, i bisturi, le lame monouso non devono essere reincappucciati, né disinseriti, né volontariamente piegati o rotti**. Dopo l'utilizzo, gli stessi vanno eliminati in contenitori rigidi, resistenti, impermeabili, con chiusura finale ermetica e smaltiti come rifiuti speciali. Tali contenitori vanno posizionati in vicinanza ed in posizione comoda per l'operatore e non devono essere riempiti completamente.

**Altre raccomandazioni:**

**Trasporto campioni biologici**

I campioni biologici (sangue, urine, ecc.) ed i prelievi biotici vanno collocati e trasportati in contenitori adeguati tali da impedire eventuali perdite e rotture accidentali, quali valigette chiuse, con appositi supporti per provette, vette, flaconi o specifici sacchetti per provette. Le richieste devono essere trasportate a parte e mai inserite all'interno del contenitore. I contenitori devono essere maneggiati con i guanti.

**Smaltimento rifiuti**

Tutto il materiale proveniente da attività che comporti la contaminazione (anche sospetta) con materiale biologico, va smaltito come Rifiuto Speciale.

**Raccolta e trattamento effetti lettereci**

La biancheria sporca va maneggiata il meno possibile e senza scuotimenti per evitare la contaminazione degli ambienti e degli operatori stessi. La raccolta va effettuata tenendo la biancheria distante dalla propria divisa, inserita immediatamente nel sacco tenuto vicino. La raccolta, poi, segue il percorso previsto.

**Trattamento di dispositivi e materiali riutilizzabili**

Tutte le attrezzature sanitarie e gli oggetti utilizzati o potenzialmente contaminati con sangue o materiali biologici, vanno adeguatamente lavati e disinfettati. I ferri chirurgici ed altro materiale termoresistente devono essere sterilizzati in autoclave, prima che vengano riutilizzati su altri pazienti. È necessaria un'accurata pulizia dello strumentario prima di procedere alla disinfezione o sterilizzazione. Schizzi di sangue ed altri liquidi biologici su superfici di lavoro, devono essere rimossi; successivamente l'area deve essere decontaminata con un prodotto a base di cloro provvedendo ad utilizzare sempre guanti adeguati durante le operazioni di pulizia e disinfezione.

**Procedure particolari**

Per adottare concretamente le misure di prevenzione da infezioni da HBV, HCV, HDV ed HIV, le procedure universali vanno calate nelle realtà estremamente specifiche delle concrete e differenti attività sanitarie. Infatti, i comportamenti sicuri da adottare in sala operatoria, sono diversi rispetto a quelli da realizzare durante l'effettuazione di dialisi e o nel corso dell'assistenza domiciliare. **È, quindi, consigliata ed auspicata l'adozione di protocolli e linee guida specifiche per ciascun tipo di attività**, individuando le opportune misure di prevenzione e protezione particolari necessarie ad impedire le sopra citate infezioni. **Ciò, oltre a garantire buone prestazioni ai pazienti, consente anche la massima tutela possibile per gli Operatori Sanitari nei confronti dei rischi professionali. Inoltre, la loro elaborazione e presentazione agli Operatori stessi, consente un'occasione eccellente di aggiornamento professionale e di informazione e formazione sugli specifici rischi lavorativi.**

**Le misure contro il Rischio da infezione da TBC**

**Il fine principale è l'identificazione prima possibile dei pazienti con lesioni comunicanti all'esterno**. Successivamente, vanno adottati le seguenti misure:  
- **L'allocazione dei pazienti deve avvenire in isolamento**, possibilmente in stanze individuali. Esse devono essere dotate di ventilazione forzata consententi almeno sei (6) ricambi d'aria all'ora e tenute in leggera depressione. L'aria espulsa, prima di essere

Formato ridotto per sito www.unpisi.it - Formato ridotto per sito www.unpisi.it - Formato ridotto per sito www.unpisi.it

**SALUTE E PREVENZIONE**  
Il rischio biologico in Sanità - II Parte

condotta all'esterno dell'edificio, deve essere filtrata.

- **Le procedure assistenziali devono consentire al personale Sanitario di limitare allo stretto indispensabile la presenza all'interno delle stanze di isolamento.**

- **Il Personale Sanitario che entra nella stanza di isolamento, deve coprirsi la bocca ed il naso con un'appropriata mascherina di livello FFP2SL** (con tre strati filtranti e resistenti all'azione di aerosol e nebbie a base acquosa) da indossare durante la maggior parte dell'attività assistenziale, **o di livello FFP3SL** (con cinque strati filtranti ed anch'esse resistenti all'azione di aerosol e nebbie base acquosa) da indossare qualora si eseguano broncoscopie o in presenza di espettorazioni con colpi di tosse.

**Le vaccinazioni**

È disponibile, da diversi anni, un vaccino contro l'Epatite B che offre sufficienti caratteristiche di efficacia e sicurezza. Questa vaccinazione è raccomandata per tutti gli Operatori Sanitari. Mentre non ancora esiste la possibilità di vaccinarsi contro l'HIV e l'Epatite C. Come per ogni altra vaccinazione, occorre rispettare il programma vaccinale e tenere le registrazioni del caso. È suggerita, annualmente, anche la vaccinazione antinfluenzale a tutto il Personale Sanitario.

**Misure da adottare in caso di esposizione accidentale**

**In caso di esposizione accidentale a sangue o ad altri liquidi e/o materiali biologici tramite puntura, taglio, contatto mucoso, bisogna:**

- Aumentare il sanguinamento in caso di ferita;
- Detergere abbondantemente con acqua e sapone;
- Disinfettare la ferita;
- In caso di contatto con il cavo orale risciacquare con acqua corrente;
- In caso di contatto con le congiuntive risciacquare a lungo con acqua corrente, tramite i dispositivi lavaocchi (o viscolati);
- Accompagnare il Lavoratore Esposto in Pronto Soccorso per gli eventuali interventi;
- Segnalare alla struttura indicata (Direzione Sanitaria Ospedaliera, Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.) l'infortunio per la relativa denuncia all'I.N.A.I.L..

**Bibliografia:**

- D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integr.
- ABC delle Procedure di Sicurezza nel Settore Sanitario
- Ospedale e Seiduesei

Carlo De Simone,  
Tecnico della Prevenzione

**SALUTE E SICUREZZA**

Smaltire i veicoli fuori uso - I Parte

**Smaltire i veicoli fuori uso**

Prima Parte

**1. Obiettivi**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs nr. 209 del 24/6/03 si è dato pieno mandato al recepimento nel nostro ordinamento giuridico, della Direttiva europea 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. L'obiettivo del D.Lgs. nr. 209/03 è quello di:

1. ridurre al minimo gli impatti ambientali dei veicoli fuori uso;
2. evitare distorsioni sulla concorrenza soprattutto per l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese;
3. instaurare misure atte a prevenire la produzione di rifiuti e controllare le sostanze pericolose che da esse derivano agendo sulla progettazione.

**2. Definizione e gestione dei veicoli fuori**

La consegna a un centro di raccolta va effettuata direttamente dal proprietario o tramite soggetto autorizzato (Per soggetto autorizzato al trasporto si deve intendere impresa iscritta all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella Cat. ^ 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi). Dal 1 gennaio 2002 i veicoli fuori uso hanno acquisito il codice "pericoloso" CER 160104\* a seguito della Decisione Europea 2000/532/CE e smi) al trasporto dei veicoli fuori uso o tramite concessionario gestore di un automeccanico. Ai sensi del D.Lgs. nr. 209/03 è considerato rifiuto, (anche prima di consegna al centro di raccolta), il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione ed i veicoli rinvenuti dai organi pubblici e non reclamati ovvero seguito di specifico provvedimento, l'autorità competente tiene conto dei principi generali sotto indicati relativi alla loro localizzazione. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere in:

degli artt. 27-28 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 nr. 22 e smi ovvero ad un concessionario/automeccanico per acquistarne uno nuovo. In questo caso sarà il titolare della concessionaria o dell'automeccanico che diventando detentore del rifiuto provvederà ad inviare il veicolo fuori uso al centro di autodemolizione. Quest'ultimo avrà l'obbligo di rilasciare al proprietario/detentore un certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV accluso al D.Lgs. nr. 209/03.

**3. Adeguamento impianti di trattamento**

L'aspetto fondamentale del D.Lgs. nr. 209/03 è quello di preservare l'ambiente attraverso misure atte a migliorare l'efficienza degli impianti di trattamento e i criteri di gestione del veicolo giunto a fine vita, nonché della messa in sicurezza. L'art. 15 del citato decreto indica condizioni temporali: " Il titolare dell'impianto del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del D.L.gs nr. 209/03, entro sei mesi (e cioè entro il 22/2/2004) presenta alla Regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del medesimo decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto".

**3.1 Ubicazione dell'impianto di trattamento**

Ai fini dell'adeguamento dei centri di raccolta e impianti di trattamento esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. Nr. 209/03, è fondamentale importanza l'applicazione delle autorizzazioni agli impianti di trattamento, l'autorità competente tiene conto dei principi generali sotto indicati relativi alla loro localizzazione. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere in:

- a. in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. f), della legge 18 maggio nr. 183 e smi;
- b. in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del DPR 8/9/1997 nr. 357 e smi, fatto salvo per gli impianti la cui localizzazione si è avvalsa della Valutazione d'Impatto Ambientale;
- c. in aree naturali protette sottoposte a

misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, nr. 394 e smi;

- d. in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs 11 maggio 1999 nr. 152 e smi;
- e. nei territori soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999 nr. 490 e smi salvo specifica autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 151 dello stesso D.lgs;
- f. il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla L. nr. 183/89;

Per ciascun sito di ubicazione saranno valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

1. distanze dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici che costituiscono un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
2. presenza di beni archeologici, paleontologici, storici ed artistici.

Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione devono essere preferiti:

1. le aree industriali dismesse;
2. le aree per servizi e impianti tecnologici;
3. le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

Nel caso di rilocalizzazione del centro di raccolta, ubicato in aree non idonee, le Regioni, o le Province se delegate, devono individuare appositi strumenti di agevolazione. Inoltre tale area prescelta deve essere fornita da rete viaria di scorrimento urbano ed essere di facile accesso agli automezzi pesanti.

**3.2 Requisiti tecnici del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento**

Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere dotati di:

- a. area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di grassaggio;
- b. adeguata mobilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti;
- c. sistemi di convogliamento e di raccolta delle acque meteoriche (canalette perimetrali all'impianto) dotati di pozzi per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- d. adeguato sistema di raccolta e di trattamento

**SALUTE E PREVENZIONE**

**Il rischio biologico in Sanità - II Parte**

dei reflui in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia ambientale e sanitaria;  
**e.** deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento in caso di sversamenti liquidi accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;  
**f.** idonea recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto.

Il centro di raccolta deve essere strutturato in modo da garantire:

- a.** l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superfici impermeabili dei pezzi contaminati da oli;
- b.** lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori effettuando, sul posto o altrove la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- c.** lo stoccaggio separato, in apposito serbatoio dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- d.** stoccaggio dei pneumatici fuori uso. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro è dotato di una idonea barriera esterna di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili; il titolare del centro di raccolta garantisce nel tempo la manutenzione della barriera di protezione ambientale.

**4. Gestione ed esercizio dell'impianto**

Il centro di raccolta è organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, in riferimento alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso (I settori sotto indicati devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide che sono contenute nei veicoli. Tali settori devono essere dotati di reti di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli). La gestione delle attività produttive avviene per singole fasi in ciascuno

settore dedicato. Qui di seguito si elencano in contenitori a tenuta stagna in modo da evitare alcun tipo di percolazione per il successivo smaltimento e/o recupero a norma di legge. Questo settore presenta i medesimi requisiti tecnici del settore di conferimento (deposito dei veicoli in entrata); degli automezzi in entrata.

- a.** Settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (deposito dei veicoli in entrata); degli automezzi in entrata.
  - b.** Settore di trattamento dei veicoli fuori uso (operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli);
  - c.** Settore per il deposito dei veicoli trattati;
  - d.** Settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili;
  - e.** Settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati al recupero;
  - f.** Settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento;
  - g.** Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
  - h.** Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi superiori ai cinque metri di altezza. Per le operazioni di riduzione volumetrica è stato allestito un apposito settore di rottamazione nei pressi della pressa meccanica dove sono stoccati tutti i rottami metallici da avviare alla riduzione volumetrica in balle, per poi avviarle al recupero.
- A tal proposito, ciascuno di essi sarà gestito nel modo seguente:

**4.1 Settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento**

In questo settore saranno collocati i veicoli in attesa di essere sottoposti alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Gli automezzi saranno collocati in posizione di marcia non accatastati e dovranno restare in questo settore solo per il tempo necessario alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e comunque, tenendo conto dello stato di conservazione degli stessi.

**4.2 Settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli (settore di trattamento)**

In questo settore i veicoli sono sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di rimozione delle parti di ricambio nonché dei rifiuti recuperabili e non recuperabili. La messa in sicurezza consiste nell'esportazione dei componenti pericolosi, quali: la batteria, gli oli contenuti nel motore, nelle sospensioni idrauliche, nell'idroguida, ecc., impermeabilizzare nella quale sono previsti liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria, ecc.) e dei rifiuti estratti dai veicoli combustibili inutilizzabili, olio cambio, olio motore, ecc.) dotati delle seguenti caratteristiche:

**4.3 Settore per il deposito dei veicoli bonificati e trattati**

I veicoli trattati (bonificati) saranno sistemati in un apposito settore dedicato. Le modalità di deposito sono ad accatastamento delle carcasse mediante sovrapposizione massimale di tre veicoli, previa verifica delle condizioni e di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Per quanto concerne le modalità di accatastamento delle carcasse trattate sottoposte a trattamento (ad esempio di riduzione volumetrica), esso non sarà superiore ai cinque metri di altezza. Per le operazioni di riduzione volumetrica è stato allestito un apposito settore di rottamazione nei pressi della pressa meccanica dove sono stoccati tutti i rottami metallici da avviare alla riduzione volumetrica in balle, per poi avviarle al recupero.

**4.4 Settore per il deposito delle parti di ricambio commercializzabili**

In questo settore saranno depositate le parti di ricambio recuperate e destinate alla commercializzazione provenienti dalla demolizione dei veicoli ad esclusione di quelle componenti che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. Al fine di preservarne il deterioramento della componentistica e di comprometterne il futuro equilibrio, tale area deposito è del tutto coperta.

**4.5 Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili**

I settori destinati al deposito dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero sono chiaramente delimitati al fine di consentire la loro immediata individuazione. Tali settori sono separati dagli altri settori di lavorazione. I rifiuti che sono codificati con codice CER diverso, e ancorché depositati all'interno di un unico settore, sono stoccati in modo differenziato.

**4.6 Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi**

Tale settore è ubicato in un'area coperta da impermeabilizzare nella quale sono previsti contenitori metallici per il contenimento dei liquidi estratti dai veicoli combustibili inutilizzabili, olio cambio, olio motore, ecc.) dotati delle seguenti caratteristiche:

- chiusura ermetica per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- perfetta tenuta stagna;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- contenitori in plastica rigida di adeguate dimensioni, per lo stoccaggio delle batterie. Le diverse tipologie di rifiuto sono stoccate separatamente e per classi merceologiche omogenee, evitando qualsiasi possibilità di miscelazione dei medesimi in quanto vietata per legge.


Antonio Coduti,  
Geologo

**VITA UNPISI**

**Un libro per i tecnici del settore**

**Un libro per il lavoro dei tecnici della prevenzione**

Un manuale, o un prontuario, di grande utilità: forse ad entrambe le esigenze risponde il libro del collega della Sicilia Giancarlo Chiara, che presenta le materie di interesse per i tecnici della prevenzione, raggruppate in riferimento alle norme che le disciplinano. La struttura del volume presenta anche una sorta di vocabolario destinato a facilitarne la consultazione. Nel libro di Giancarlo Chiara, insomma, i tecnici della prevenzione potranno trovare così gli orientamenti necessari a districarsi in quello che spesso si dimostra un vero e proprio groviglio di leggi, per indirizzare senza dubbi il loro lavoro.



www.unpisi.it - Formato ridotto per sito www.unpisi.it